



Co-Funded by the
European Union

Repubblica Italiana – Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. Tomasi di Lampedusa"
Via Aldo Moro, 22 – Gravina di Catania
Tel. 095416230
Cod. Fisc. 93003130874
Cod. Mecc. CTIC828005
e-mail: ctic828005@istruzione.it
Pec: ctic828005@pec.istruzione.it
Sito web: noidellalampedusa.it

Agli Atti

All'Albo on line della scuola

All'A.T. sezione "Bandi di gara e contratti –

Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura"

DECISIONE A CONTRARRE n. 39/2025

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI NOMINA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E DEL D. LGS. 106/2009 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

CIG: B914FD24F0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. n. 129/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 13/12/2024 con delibera n. 05;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

VISTO il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;

VISTO in particolare l'articolo 16 del D. Lgs 36/23, Conflitto di interessi, che impone l'assenza di alcun interesse personale che possa essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione amministrativa;

VISTO in particolare, l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che il comma 2 dell'art. 17 del D. Lgs 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita decisione del responsabile del progetto di spesa di contrarre, individuando, "l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

VISTO in particolare l'articolo 50 del D. Lgs 36/23, **Procedure per l'affidamento**, comma 1 lettera b) affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro;

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

VISTO il comunicato del Presidente A.N.A.C. del 10/01/2024 e del 28/06/2024 contenenti "indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro";

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di Sorveglianza Sanitaria consistente, conformemente al D.Lgs. 81/2008, nelle seguenti attività:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso

considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

- b) collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- c) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- d) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati;
- e) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
- f) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e di fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale;
- m) effettuare gli accertamenti sanitari presso un locale sito all’interno della sede di questo Ufficio;
- n) partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- o) garantire la formazione (incluso aggiornamento) ai sensi del D.M. 388/2003 del personale interno.

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a all’individuazione e nomina del Medico Competente per garantire il Servizio di Sorveglianza Sanitaria nell’Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto stesso;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizio di natura intellettuale;

VISTO il decreto prot. n. 9540 del 29/09/2025 di avvio della procedura per l’affidamento mediante avviso pubblico dell’incarico di medico competente;

VISTO l’AVVISO pubblico prot. n. 9559 del 29/09/2025 per l’affidamento dell’incarico di medico competente di durata annuale;

VISTA la nomina della Commissione prot. n. 10551 del 15/10/2025 per la valutazione delle candidature per

l'incarico di medico competente ;

VISTO il verbale di selezione della Commissione prot. n. 10708 del 17/10/2025 per il conferimento dell'incarico di medico competente;

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 11155 del 24/10/2025 dei candidati pubblicata in data 24/10/2025;

CONSIDERATO che l'operatore economico individuato è la **società Promotergroup S.P.A con sede legale in Roma Piazzale Clodio n.18 e sede operativa sita in via del Carrubo sn 95019 - Vittoria(RG) - P. IVA: 13178771005M;**

VALUTATA positivamente la proposta della **società Promotergroup S.P.A con sede legale in Roma Piazzale Clodio n.18 e sede operativa sita in via del Carrubo sn 95019 - Vittoria(RG) - P. IVA: 13178771005M;** presentata in data 13/10/2025 ed assunta al prot. n. 10246 del 13/10/2025 per ricoprire l'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria per n. mesi 12 con decorrenza dalla data di stipula del contratto , senza tacito rinnovo;

Il Dirigente Scolastico, ha individuato per l'anno, sulla base dell'offerta pervenuta prot. n. 10246 del 13/10/2025 (che costituisce parte integrante del presente documento) quale **MEDICO COMPETENTE** il **Dott. Chisari Antonio Maria Francesco**, in qualità di dipendente della società **Promotergroup S.P.A con sede legale in Roma Piazzale Clodio n.18 e sede operativa sita in via del Carrubo sn 95019 - Vittoria(RG) - P. IVA: 13178771005M ed** in forza alla società stessa.

CONSIDERATO che il **Dott. Chisari Antonio Maria Francesco**, ha i requisiti professionali per svolgere i compiti espressamente attribuiti dal D. Lvo 81/08 al MEDICO COMPETENTE., nonché altri compiti di supporto, consulenza e collaborazione al Dirigente Scolastico per l'applicazione della predetta normativa.

ACQUISITO l'offerta con prot. n. 10246 del 13/10/2025, così formulata:

Costo complessivo adempimenti:

Costo attività medico competente € 280,00 :

Costo per singola visita:, € 19,60 per Assistenti Amm.vi e per Collaboratori Scolastici;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente per n. 12 mesi è stata stimata in € **789,60 (settecentottantanove//60) annui** (IVA esente);

RITENUTO che la Dott.ssa Marilena Scavo, Dirigente dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2 del D. Lgs 36/2023 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

DATO ATTO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di violazione del Patto di Integrità sottoscritto dall'operatore economico;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) : **B914FD24F0;**

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

TENUTO CONTO che l'Istituto non ha richiesto all'operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi ai sensi degli artt. 53, comma 4 e 117, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, visto il valore del contratto di importo particolarmente esiguo;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento, per un importo calcolato pari ad € **789,60 (settecentottantanove//60) annui** (IVA esente) trova copertura nell'esercizio finanziario 2025;

VISTO l'art.1, commi 449 e 450, della Legge n.296 del 27/12/2006;

VISTO l'art.18, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 81/08 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori dipendenti in attività di servizio;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto da Documento di Valutazione dei Rischi di questa istituzione scolastica, si rende necessario procedere all'individuazione del "*Medico Competente*" per il servizio di sorveglianza sanitaria *ordinaria ed eccezionale*;

VISTO l'art.7, comma 6 del D.Lgs.165/2001;

VISTO Il Regolamento dell'attività negoziale d'istituto, adottato con delibera numero 176 della seduta del C.I. 12/03/2024, il quale disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno a questa istituzione scolastica una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di "Medico Competente";

RITENUTO che per l'espletamento del suddetto incarico è importante avvalersi di professionalità tali da garantire un'assistenza qualificata e comprovata da pregressa esperienza di incarichi analoghi in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche;

VISTA la manifestazione di interesse a svolgere l'incarico di Medico Competente da parte del dott. **Chisari Antonio Maria Francesco**, iscritto all'albo dei medici competenti presso il Ministero della Salute al n. 22714, nato a Catania, il 21/01/1965 e residente in Catania alla Via Celeste n. 112, CF. CHSNNM65A21C351C, prodotta in data 13/10/2025 e assunta al prot.n. 10246 del 13/10/2025 per conto della società... **Promotergroup S.P.A...** sede legale in **Roma Piazzale Clodio n.18** e sede operativa sita in **via del Carrubo sn 95019 - Vittoria(RG)** - P. IVA: **13178771005M** ;

VERIFICATO che il dott. **Chisari Antonio Maria Francesco** possiede i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.81/2008:

- a) iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri con numero 09526;
- b) specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ;
- c) diploma di Master Universitario di II livello in " Abilitazione per le funzioni di Medico Competente ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs n.81/2008;
- d) svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni

DEFINITI i compiti da assolvere da parte del medico competente, ed in particolare:

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1, 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente;

in particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

- a. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b. collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- c. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- d. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati;
- e. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
- f. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e di fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

- g. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- i. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j. visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k. partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l. effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale;
- m. effettuare gli accertamenti sanitari presso un locale sito all'interno della sede di questo Ufficio;
- n. partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- o. garantire la formazione (incluso aggiornamento) ai sensi del D.M. 388/2003 del personale interno.

TENUTO CONTO della disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa;

CONSULTATO il RLS per la designazione;

DECIDE

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di conferire, per n. mesi 12, a decorrere dalla data di stipula del contratto, l'incarico di medico competente al dott. **Chisari Antonio Maria Francesco** in quanto dipendente della **Promotergroup S.P.A...** sede legale in Roma Piazzale Clodio n.18 e sede operativa sita in via del Carrubo sn 95019 - Vittoria(RG) - P. IVA: **13178771005M** per un corrispettivo di € 280,00 (duecentottanta/00), più euro 509,60 (cinquecentonove,60) per il totale delle visite mediche effettuate;
- di imputare la spesa nell'aggregato A01- Funzionamento Generale della gestione in conto competenza del PROGRAMMA ANNUALE E.F. _2025;
- di dare atto che tale corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura o di parcella;
- di perfezionare l'affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Marilena Scavo;

La presente decisione a contrarre è pubblicata all'albo pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*